

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4643 di Martedì 25 febbraio 2020

Attrezzature da lavoro: il noleggio e la concessione in uso

Le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l'attrezzatura di lavoro, secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/08.

L'impianto legislativo delineato dal d.lgs. 81/08 (TU), con l'obiettivo di tutelare la sicurezza del lavoratore, disciplina le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l'attrezzatura di lavoro.

Chiunque noleggi o conceda in uso (o locazione in finanziaria) attrezzature di lavoro non marcate CE, infatti, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi le noleggia o le riceva in uso (o in locazione finanziaria), ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Questo indica in maniera chiara che i noleggiatori e i concedenti in uso devono fornire esclusivamente beni conformi alle vigenti norme, e deve essere prassi consolidata il passaggio di tale informazione al cliente finale, attraverso un'attestazione formale di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al summenzionato allegato V, oltre all'evidenza al momento della cessione, del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (attraverso il registro di controllo, scheda tecnica e verbali di verifica periodica, ecc.).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0655] ?#>

Un altro obbligo ricadente sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro è l'acquisizione e la conservazione agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali e telescopici rotativi), trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatori frontali, terne, autoribaltabili a cingoli), pompe per calcestruzzo.

Detta dichiarazione deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione del lavoratore incaricato dell'uso dell'attrezzatura, deve dichiarare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto e, se attrezzature di lavoro di cui all'Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso

della specifica abilitazione (vedere pagina dedicata in questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio).

Fonte: [INAIL](#)

Leggi anche:

[Sul portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro](#)

[Scelta e messa a disposizione dell'attrezzatura](#)

[Macchine e attrezzature marcate CE](#)

[Attrezzature non marcate CE: le scale](#)

[Attrezzature non marcate CE: i trabattelli](#)

[La valutazione del rischio di un'attrezzatura](#)

[Modifica, adeguamento e miglioramento di un'attrezzatura di lavoro](#)

[Manutenzione, controllo e verifica di un'attrezzatura](#)

[Le attrezzature del gruppo sollevamento](#)

[Le attrezzature del gruppo gas vapore e riscaldamento \(GVR\)](#)

• Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).